



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

nella persona del Giudice monocratico

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel ricorso iscritto al numero 4768 del registro di segreteria e proposto
dal sig. D.T. L. (OMISSIS), nato il OMISSIS a OMISSIS, e residente in
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv. Michele Zantedeschi
del foro di Verona e Marcello Paiar del foro di Trento;

contro

- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona
del I.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Raimund Bauer e Marta
Odorizzi, elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Istituto in
Trento, via delle Orfane n. 8, con indicazione del seguente indirizzo di
posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni e
notificazioni: *avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it*;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti della causa;

uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 2024, con l'assistenza del
segretario dott. Davide Orlandi, l'avv.to Marcello Paiar per il ricorrente e
l'avv.to Raimund Bauer per l'I.N.P.S.;

FATTO E DIRITTO

(A) Con l'epigrafato ricorso il sig. D.T. L., già OMISSIS dell'Arma dei Carabinieri, ha esposto di essere stato collocato in congedo per infermità e successivamente di avere conseguito la pensione di inabilità con decorrenza giuridica dal 26/10/2016.

Successivamente, al termine di un procedimento penale già pendente al momento della cessazione dal servizio, in data OMISSIS il Tribunale di Rovereto pronunciava sentenza di condanna nei confronti del OMISSIS D.T. L. ad anni 3 di reclusione e € 800,00 di multa, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.

Nel successivo grado di giudizio la Corte di Appello di Trento con sentenza del OMISSIS, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato in anni 2 e mesi 8 di reclusione, revocando la pena accessoria e confermando nel resto il provvedimento del Tribunale di Rovereto. La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del OMISSIS, dichiarando inammissibile il ricorso del D.T., rendeva irrevocabile la sentenza penale di secondo grado.

A questo punto il Comando Interregionale Carabinieri "Vittorio Veneto" avviava un'inchiesta formale nei confronti del OMISSIS D.T. L., a seguito della quale il Ministero della Difesa, accertata disciplinarmente la gravità e rilevanza dei fatti ascritti al D.T., disponeva con decreto la "perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari" ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d), e 867, comma 5, del decreto legislativo n. 66/2010, e per l'effetto il D.T. cessava dal servizio

permanente e veniva iscritto d'ufficio nel ruolo dei OMISSIS dell'Esercito Italiano senza alcun grado, con decorrenza 25/10/2016, data di cessazione dal servizio.

In data 25/01/2022 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri con nota prot. N. OMISSIS comunicava all'INPS la variazione del motivo di cessazione dal servizio, cambiandone la natura e specificando altresì che alla data del 25/10/2016 l'interessato aveva maturato una contribuzione pari ad anni 39, mesi 1 e giorni 20. Nella medesima informativa veniva precisato che, per effetto di tale provvedimento disciplinare, non competeva al sig. D.T. la corresponsione dei tre mesi di assegni interi di attività, né l'attribuzione dei sei scatti stipendiali sulla liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS).

A seguito di tale comunicazione l'INPS, con provvedimento del OMISSIS, prot. N. OMISSIS, sospendeva in via cautelativa la corresponsione del trattamento pensionistico erogato al D.T., avviando contestualmente una istruttoria per verificare il diritto al mantenimento del trattamento pensionistico di inabilità n. OMISSIS. Contestualmente, stante il mancato diritto ai tre mesi di assegni interi di attività ed alla attribuzione dei sei scatti stipendiali, l'INPS provvedeva alla riliquidazione del trattamento di fine servizio alla luce delle nuove condizioni sussistenti alla data di cessazione del servizio, quantificando le somme indebitamente percepite in € 9.729,41.

In data 01/08/2022 il D.T., per mezzo dell'avv. Michele Zantedeschi, inviava istanza di revoca in autotutela del suddetto provvedimento emesso da INPS, rimasta senza riscontro.

L'istituto previdenziale, verificato il venir meno del requisito di collocamento in congedo assoluto per infermità, con provvedimento dell'OMISSIS, prot. N. OMISSIS, provvedeva a revocare il trattamento pensionistico n. OMISSIS e ad una ulteriore riliquidazione del TFS.

Con l'epigrafato ricorso il D.T. ha quindi impugnato la comunicazione di revoca del trattamento pensionistico e di riliquidazione TFS emesso dall'INPS di Trento in data 8/11/2022.

In particolare, ad avviso del ricorrente, *«se la sanzione accessoria contenuta nella sentenza penale di primo grado ha legittimato l'apertura del procedimento disciplinare, la revoca della pena accessoria contenuta nella sentenza penale di secondo grado avrebbe dovuto portare alla revoca dell'avvio del procedimento disciplinare, e quindi all'archiviazione del procedimento disciplinare stesso»*.

In ogni caso, sarebbero riscontrabili plurime illegittimità che avrebbero viziato il procedimento disciplinare.

Pertanto, anche nel procedimento penale *«una assistenza diversa avrebbe potuto portare ad un esito maggiormente favorevole al D.T., con ogni conseguenza anche nel procedimento disciplinare»*.

Nel merito, la tesi dell'Amministrazione secondo cui i provvedimenti disciplinari, comportanti la perdita del grado per rimozione, opererebbero anche nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio per inabilità con diritto a pensione, in quanto il sopravvenire della sanzione disciplinare della destituzione travolgerebbe irrimediabilmente il precedente titolo giuridico al trattamento di quiescenza sarebbe "molto discutibile" alla luce di alcuni precedenti giurisprudenziali richiamati dal

ricorrente. Di conseguenza, il ricorrente ha chiesto di dichiarare «la nullità, annullabilità, illegittimità e, comunque, la infondatezza della “comunicazione di revoca del trattamento pensionistico e di riqualificazione TFS erogati al sig. D.T. L.” prot. n.OMISSIS, con il rimborso del trattamento pensionistico che è stato sospeso/revocato, e precisamente dalla data di sospensione a tutt’oggi oltre interessi legali rivalutazione monetaria». In via cautelare, il ricorrente ha chiesto di sospendere immediatamente, anche *inaudita altera parte*, il provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 3 del 26/04/2023, sentito l’INPS, questo Giudice delle pensioni ha disposto in via cautelare la sospensione degli effetti della revoca del trattamento pensionistico n. OMISSIS, disposta con provvedimento dell’INPS dell’OMISSIS, con conseguente immediato ripristino dello stesso e con sospensione della procedura di ripetizione dell’indebito pensionistico.

Con memoria depositata in data 06/09/2023 si è costituito l’INPS, concludendo per il rigetto del ricorso.

In particolare, l’ente previdenziale ha osservato come la revoca del trattamento pensionistico e la riliquidazione del TFS oggetto del presente giudizio siano conseguenza della perdita di grado per rimozione per motivi disciplinari comminata al ricorrente, ai sensi degli articoli 861, comma primo, lettera d) e 867, comma 5, del decreto legislativo n. 66/2010, in conseguenza delle violazioni dallo stesso commesse che hanno assunto rilievo, per la loro gravità, sia in sede penale che disciplinare. Peraltro, i suindicati atti sono stati posti in

essere all'Amministrazione datrice di lavoro del ricorrente e quindi nessuna competenza in materia avrebbe l'ente previdenziale.

All'odierna udienza pubblica le parti richiamavano le difese in atti e le conclusioni ivi rassegnate e il giudizio è stato trattenuto in decisione.

(B) In via pregiudiziale deve essere ribadito in questa sede il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla contestata correttezza del provvedimento di riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), in quanto la giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, già definita ex artt. 13 e 62 R.D. 1214/1934, riguarda la materia del diritto, della misura e della decorrenza delle pensioni pubbliche e le altre materie ad essa strumentali (Cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. n. 18076/2009, n. 17927/2013 e n. 26935/2014) e fra queste non è ricompresa quella del trattamento di fine servizio la cui giurisdizione spetta al giudice del rapporto di lavoro (cfr., *ex multis*, Cass. SS.UU. n. 11849/2016, n. 25039/2013 e n. 10455/2008).

Di conseguenza *in parte qua* va affermato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

(C) Per la sua restante parte, avente ad oggetto la revoca del trattamento pensionistico a suo tempo riconosciuto al D.T., il ricorso è fondato.

A tale riguardo il *thema decidendum* delineato nel ricorso, consistente nell'apprezzamento degli effetti della cennata sanzione disciplinare della perdita di grado sul trattamento pensionistico già concesso con decorrenza dal 26/10/2016, impone di ricostruire il quadro normativo di riferimento che risultava applicabile *ratione temporis* al momento della

intervenuta cessazione dal servizio per infermità del OMISSIS D.T.
avvenuta con decorrenza giuridica dal 25/10/2016.

In particolare, a quella data il D.T., dopo un lungo periodo di malattia, veniva sottoposto a visita medica da parte della I^a Commissione medica ospedaliera del Dipartimento militare di medicina legale di Milano, che concludeva i propri accertamenti stabilendo che il militare risultava **permanentemente inidoneo al servizio di istituto**, risultando viceversa **idoneo al transito, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo civile del ministero della Difesa**, fatta eccezione per tutti i servizi ergonomicamente gravosi, non interni e fonti di potenziale stress fisico (cfr. verbale CMO di Milano n. OMISSIS del OMISSIS, sub all. 3 alla nota di deposito INPS del 19/01/2024).

Invero, in continuità con quanto già previsto dall'art. 14 della legge n. 266/99, ai sensi dell'art. 930 d.lgs. n. 66/2010, nella formulazione vigente *ratione temporis* (ossia prima delle modifiche apportate dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95), «*[i]l personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, [poteva] transita[re] nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione*».

A sua volta l'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministero della Difesa 18/04/2002 stabiliva che «*[l]'amministrazione [era] tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.*

Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si [fosse] pronunciata, l'istanza si intende[va] accolta».

Chiamata ad interpretare tale disciplina normativa la giurisprudenza amministrativa non aveva mancato di «precisare che il dipendente [era] titolare di un vero e proprio **diritto soggettivo al transito** [enfasi aggiunta], che deriva dal giudizio positivo formulato dalla Commissione medico-ospedaliera, unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 29.09.2015, n. 11436; Cons. Stato, sez. IV, 31.07.2009, n. 4854). Inoltre, come rilevato da condivisibile giurisprudenza, il Ministero della Difesa, al quale viene richiesto il transito al servizio civile da parte del militare non più idoneo al servizio militare incondizionato, non è titolare di un potere di natura discrezionale nel valutare l'istanza presentata. Infatti, ove ricorrano i presupposti di fatto stabiliti dalla legge, il transito deve essere autorizzato (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I bis, 29.09.2015, n. 11436, cit.; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08.11.2006, n. 12139 e T.A.R. Sardegna, sez. I, 01.02.2010, n. 108).» (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, sent. n. 617 del 07/06/2018).

Cionondimeno, in data 10/11/2016 il OMISSIS D.T. dichiarava «di NON volersi avvalere, di tale facoltà ovvero di non essere intenzionato al transito nelle aree funzionale del personale civile del Ministero della Difesa» (v. all. 3 alla nota di deposito INPS del 19/01/2024), laddove, al contrario, se avesse optato diversamente, al massimo entro il 17/04/2017 (ossia entro 150 giorni dalla domanda) il D.T. sarebbe automaticamente transitato, a domanda, nei ruoli del personale civile

del Ministero della difesa.

Sta di fatto che, come detto, avendo deciso di non transitare in detti ruoli

il D.T. maturava a tutti gli effetti il diritto di conseguire la pensione

alle condizioni di cui all'art. 1841, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, in

forza del quale «[i]l personale militare che cessa dal servizio

permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ha diritto

alla pensione normale al raggiungimento dell'anzianità

contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 [pari ad

almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo]»;

cosa che puntualmente avveniva, atteso che, da un lato,

l'Amministrazione militare «disponeva, con Decreto Dirigenziale n.

OMISSIS in data OMISSIS, la cessazione dal servizio permanente e il

"collocamento in congedo assoluto" per "infermità", a decorrere dal 25

ottobre 2016» (cfr. parte motiva del decreto di destituzione d.d.

28/12/2021, sub all. 2-b alla memoria INPS prodotta in sede cautelare),

mentre, dall'altro lato, l'INPS emetteva il provvedimento n. OMISSIS, a

mezzo del quale conferiva al D.T. «la pensione Ordinaria diretta di

inabilità, liquidata con il sistema Misto a decorrere dal 26/10/2016» (cfr.

all. 5 alla memoria INPS prodotta in sede cautelare).

A tale riguardo appare opportuno precisare che, nonostante l'INPS nei

suoi provvedimenti sia solito adottare in simili casi (di militari congedati

per infermità non dipendenti da causa di servizio) la fuorviante locuzione

di "pensione ordinaria diretta di inabilità", il trattamento pensionistico

concesso al ricorrente deve essere inteso come la pensione normale

spettante al personale militare cessato dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, di cui all'art. 1841, comma 1, d.lgs. n. 66/2010, e non già come la pensione di inabilità di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui anche il personale militare può beneficiare qualora venga accertato uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente a infermità non dipendente da causa di servizio (v. art. 1841, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, in forza del quale «[a]l personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335»; che il D.T., tuttavia, non versasse in un tale stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa emerge dalla documentazione prodotta dall'INPS in allegato alla nota di seposito d.d. 19/01/2024).

Ciò premesso, l'unico elemento di incertezza che poteva gravare sul ricorrente sia alla data della cessazione dal servizio per infermità (25/10/2016) che in quella della decisione di non transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa (10/11/2016) era costituito dal dettato dell'art. 923, comma 5, d.lgs. n. 66/2010, in cui era espressamente previsto che «[i]l militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle [...] cause [di cessazione del rapporto di impiego previste dal comma 1], **anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si**

considera avvenuta per tale causa».

Di conseguenza, mentre il comma 1 dell'art. 923 d.lgs. n. 66/2010 elencava le diverse possibili cause di cessazione del rapporto di impiego del militare, includendovi anche l'«*infermità*» (lett. b) e la «*perdita del grado*» (lett. i), il successivo comma 5 precisava che **tali cause di cessazione del rapporto di impiego** (età, infermità, non idoneità alle funzioni del grado, scarso rendimento, domanda, d'autorità, applicazione delle norme sulla formazione, transito nell'impiego civile, perdita del grado, decadenza, perdita dello stato di militare) **erano destinate a produrre effetto dal momento della loro occorrenza anche se il militare in tale momento si trovava sottoposto a procedimento penale o disciplinare e facendo salva l'ipotesi in cui «detto procedimento» si fosse concluso con la perdita del grado, nel qual caso la cessazione dal servizio si sarebbe considerata *ex post* come avvenuta per tale causa.**

Orbene, secondo l'interpretazione propugnata dalla II^a Sezione centrale d'appello (e fatta propria da questo Giudice con la menzionata ordinanza cautelare n. 3 del 26/04/2023) questa disposizione doveva essere letta nel senso che «*l'automatica riqualificazione della causa di cessazione dal servizio in termini di cessazione per perdita del grado poteva avere luogo solo ove vi fosse piena sovrapposibilità di tipologia ("penale o disciplinare") tra il procedimento pendente al momento della cessazione dal servizio ed il procedimento a cui è seguita la perdita del grado* [enfasi aggiunta]» (cfr. SECONDA SEZIONE

CENTRALE D'APPELLO, SENTT. N. 7 DEL 09/01/2024; IDEM SECONDA SEZIONE

CENTRALE D'APPELLO, SENTT. N. 673 DEL 29/12/2022; N. 47

DELL'11/02/2021; N. 640 DEL 27/11/2018; N. 391 DEL 15/06/2017; N. 258

DEL 10/03/2016; N. 257 DEL 10/03/2016; N. 789 DEL 16/11/2015).

Invero, all'epoca dei fatti rilevanti ai fini del presente giudizio (25/10/2016) la perdita del grado come causa di cessazione dal servizio

poteva costituire una conseguenza tanto di un procedimento

disciplinare (art. 865 d.lgs. n. 66/2010) **quanto, in via automatica e**

senza un procedimento disciplinare, di una condanna definitiva,

non condizionalmente sospesa, **per reato militare o delitto non**

colposo che comportasse la pena accessoria della rimozione o **della**

interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle pene

accessorie di cui all'articolo 19, comma 1, numeri 2) e 6) del codice

penale (art. 866 d.lgs. n. 66/2010; solo in seguito all'intervento della

Corte costituzionale, con sentenza n. 268 del 2016 e a partire dal

22/12/2016, veniva previsto che in caso di interdizione temporanea dai

pubblici uffici la cessazione dal servizio per perdita del grado doveva in

ogni caso essere preceduta dalla eventuale celebrazione di un

procedimento disciplinare).

Inoltre, un ulteriore elemento a supporto di tale interpretazione è stato

individuato nel «*chiaro disposto dell'art. 1, comma 1, lett. s), nn. 1) e 2),*

del d.lgs. 27.12.2019, n. 173, che ha aggiunto il periodo al comma 5

dell'art. 923 C.O.M. in base al quale il provvedimento di perdita del

grado "si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un

procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del

procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal

servizio". **Ciò vuol significare che la pendenza del procedimento -**

fino alla novella del 2019 - fosse certamente condizione necessaria

per il prodursi dell'effetto retroattivo [enfasi aggiunta]» (SECONDA

SEZIONE CENTRALE D'APPELLO, SENT. N. 7 DEL 09/01/2024).

A tale riguardo, costituisce un fatto incontroverso che all'epoca dei fatti

(vale a dire il 25/10/2016, data di cessazione dal servizio per infermità,

e il 10/11/2016, data in cui il ricorrente esprimeva la sua scelta in ordine

al possibile transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa) a carico del

D.T. era stato bensì avviato un procedimento penale, poi conclusosi,

alcuni anni più tardi, con la sua condanna in via definitiva e senza la

comminazione di alcuna pena accessoria (Cass. pen., Sez. V, sent. n.

23019 del 05/02/2021), ma non anche un procedimento disciplinare,

avviato dal Ministero della Difesa solo al termine dell'intera vicenda

penale.

Per tale ragione, nel caso di specie la sanzione della perdita del grado

applicata dal Ministero della Difesa con un procedimento disciplinare

avviato solamente nel 2021 (e dunque non pendente all'epoca dei fatti

rilevanti ai fini del presente giudizio) **non poteva retroagire sino a**

modificare una causa di cessazione dall'impiego (infermità) venuta

in essere in un periodo storico (25/10/2016) in cui tale possibilità

era espressamente condizionata alla pendenza dello stesso

procedimento disciplinare al momento della cessazione dal

servizio (condizione non verificatasi per il D.T., per il quale al momento

della cessazione dal servizio era pendente solo il procedimento penale).

Né tale possibilità può farsi risalire ad una disposizione entrata in vigore

successivamente ai fatti di causa (art. 1, comma 1, lett. s, n. 2, d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173, entrato in vigore il 20/02/2020), che nell'aggiungere un ultimo periodo al comma 5 dell'art. 923 d.lgs. n. 66/2010 (*«La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche nel caso in cui la perdita del grado derivi da un procedimento disciplinare di stato instaurato dopo la definizione del procedimento penale che era pendente all'atto della cessazione dal servizio»*) **ha di fatto confermato come prima di tale data fosse necessaria una stretta corrispondenza temporale tra la cessazione dal servizio e la pendenza del procedimento (penale o disciplinare) che esitava nella “perdita del grado”** perché tale causa di cessazione dall'impiego potesse retroagire sino a modificare l'originale causa di cessazione dello stesso (es. infermità).

Del resto, tale inasprimento legislativo, teso ad aggravare la portata sanzionatoria/inibitoria della “perdita del grado”, oltre ad essere successivo ai fatti di causa, ha interessato anche altri istituti di potenziale rilievo nel presente giudizio, come, ad esempio, quello del transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, di cui all'art. 930 d.lgs. n. 66/2010, atteso che solo con le modifiche introdotte con l'art. 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 94, entrate in vigore il 07/07/2017, veniva prevista la sospensione della procedura di transito di cui al comma 1 del cennato art. 930 in caso di pendenza di *«procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato»* (comma 1-ter) con conseguente annullamento della stessa procedura in caso di *«esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter»* (comma 1-quater)

[tutte norme non applicabili *ratione temporis* alla procedura di transito che aveva interessato il D.T.].

Di qui, dunque, l'ulteriore considerazione che, qualora il D.T. avesse saputo in data 10/11/2016 che l'INPS avrebbe potuto far retroagire la causa della propria cessazione dal servizio (modificandola *ex post* da "infermità" a "perdita di grado") sulla base di una norma (l'art. 1, comma 1, lett. s, n. 2, d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 173) adottata dal Legislatore successivamente alla propria cessazione dal servizio per infermità, molto probabilmente avrebbe potuto optare – senza incontrare restrizioni di sorta – per il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa anche solo per maturare l'anzianità contributiva necessaria a conseguire il diritto a pensione a prescindere dalla riscontrata infermità.

Anche per tale regione, allora, si impone un'interpretazione dell'art. 923, comma 5, d.lgs. n. 66/2010, nella formulazione applicabile *ratione temporis*, che, valorizzando le conclusioni cui è pervenuta la Seconda Sezione centrale d'appello, salvaguardi a pieno le **legittime aspettative del ricorrente alla luce del quadro normativo vigente nel momento in cui (25/10/2016 e 10/11/2016) ha adottato fondamentali scelte di vita che non possono adesso essere messe in discussione applicando norme entrate in vigore successivamente alle stesse.**

In conclusione, alla luce delle sopra esposte considerazioni il ricorso del sig. D.T. L. deve essere accolto con conseguente riconoscimento del suo diritto al ripristino del trattamento pensionistico in essere e restituzione di quanto illegittimamente trattenuto dall'INPS sulla base del censurato provvedimento di sospensione/revoca dello stesso.

(D) Tenuto conto del fatto che l'interpretazione dell'art. 923, comma 5, d.lgs. n. 66/2010 qui propugnata non è incontrovertibile le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. DICHIARA il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla contestata riliquidazione del TFS;

2. ACCOGLIE per la restante parte il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

3. DISPONE la compensazione delle spese.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c., fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trento il 20 febbraio 2024.

Il Giudice

Cons. Robert Schülmers von Pernwerth

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 29 aprile 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali dante ed avente causa.

Il Giudice

Robert Schülmers von Pernwerth

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 aprile 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti ivi nominati.

Trento, il 29 aprile 2024

Il Funzionario Preposto

(dott. Bruno Mazzon)

f.to digitalmente